


CONSULTA per il DIALETTO PARMIGIANO

STATUTO



Art. 1 Costituzione

È costituita, ai sensi della l.r.E.R. 34/2002 e successive integrazioni e modificazioni, un'associazione denominata "CONSULTA per il DIALETTO PARMIGIANO".

L'Associazione, di seguito denominata semplicemente "Consulta", voluta da Associazioni culturali e da cittadini che operano a Parma nell'ambito della cultura locale è una aggregazione di secondo livello, ovvero formata da persone fisiche e/o giuridiche, ed è senza fini di lucro.

L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 sede

La Consulta ha sede in Parma, Viale Vittoria, 6 presso la Famija Pramzàna.

Art. 3 Durata

La Consulta ha una durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4 Scopo

I Dialetti sono un bene immateriale che arricchisce la nostra Nazione esaltandone le peculiarità e rafforzando il senso di appartenenza e identità di ogni popolazione che si riconosce in essi.

Scopo della Consulta per il Dialetto Parmigiano, (di seguito denominata "Consulta") è la promozione della cultura e dell'arte del nostro territorio, in particolare sviluppare la conoscenza e la diffusione del dialetto parmigiano promuovendo e appoggiando iniziative e progetti che ne favoriscano l'utilizzo.

Particolare impegno sarà profuso affinché ne sia stimolata la comprensione e l'uso frequente, nella consapevolezza che il dialetto potrà essere sottratto all'oblio e tramandato vivo alle successive generazioni parlandolo in tutte le occasioni possibili.

Cercherà di tramandare il Dialetto sia tramite registrazioni audio sia utilizzando, per i testi, opportune regole di grafia.

Cercherà di farlo amare anche alle giovani generazioni, segnatamente nel mondo della scuola, e si sforzerà di recuperare la memoria del passato consolidando la nostra identità parmigiana.

A tal fine la Consulta coltiverà a livello locale, nazionale ed internazionale, relazioni con Enti, Istituzioni, Centri di Studio e privati che si occupano della salvaguardia delle realtà dialettali promuovendo, anche in collaborazione con essi, attività coerenti con i propri scopi, quali convegni, incontri, concorsi, dibattiti, seminari, articoli di stampa e ricerche.

Il soggetto di principale interesse per la Consulta è il Dialetto parmigiano, ma senza escludere altri dialetti e, segnatamente, quelli parmensi.

Alle finalità della Consulta sono estranei impegni, condizionamenti o discriminazioni razziali, di genere, confessionali, politiche, di cittadinanza o di qualsiasi altra natura.

La Consulta fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia e non persegue alcun fine di lucro.

Art. 5 Rapporti

La Consulta non intende sostituirsi alle Associazioni o ai soggetti impegnati nel settore ma collaborare con essi e sostenerli in quelle attività che sono coerenti con il proprio scopo sociale.

Art. 6 Principi

La Consulta ha come principi informatori: esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dai soci, sovranità dell'Assemblea.

Art. 7 Soci

Possono diventare soci della Consulta tutti coloro che ne condividono le finalità. Il numero dei soci è illimitato.

Categorie dei soci.

1) **Fondatori:** sono fondatori i soci che hanno costituito e firmato l'Atto Costitutivo della Consulta.

2) **Ordinari:** sono soci ordinari tutti coloro che sia in qualità di persone fisiche che di persone giuridiche, intendono aderire alla Consulta, dietro l'autorizzazione del Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto dopo che sono stati iscritti nel libro dei soci, ed hanno versato la quota sociale

3) **Sostenitori:** sono soci sostenitori le persone fisiche, le persone giuridiche, i comitati e le associazioni che corrispondono un contributo significativo.

Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee con pari diritto di voto.

Art. 8 Ammissione

La domanda di ammissione, nella quale si dichiara di accettare il presente Statuto e di condividere i principi ispiratori della Consulta, dei regolamenti eventualmente adottati e le deliberazioni degli organi sociali, deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo che, accertata l'esistenza dei requisiti, entro un mese dal ricevimento, ne delibera l'ammissione o il respingimento.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

I Soci saranno iscritti nell'apposito Libro dei Soci, tenuto in forma libera e/o informatica.

I Soci hanno diritto a essere informati sulle attività e le iniziative della Consulta, a contribuire, attraverso proposte inviate al Consiglio Direttivo, all'elaborazione ed approvazione del programma di attività, ad intervenire alle Assemblee dei Soci, approvare i rendiconti annuali e ad esercitare le funzioni di elettorato attivo e passivo.

Art.9 Obblighi dei Soci

Aderendo alla Consulta i Soci sono tenuti ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi sociali. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio della Consulta, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida o espulsione dell'Associazione o della persona fisica associata.

Sono tenuti a versare la quota associativa annuale entro i termini previsti

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

a) per recesso, da comunicarsi con lettera o posta elettronica al Consiglio Direttivo;

b) per decadenza, cioè per la perdita dei requisiti per i quali è avvenuta l'ammissione e il mancato rispetto degli obblighi punti 8 e 9.

c) per morte.

(Foglio 2 di 5)

Art. 8 Organi Sociali

Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Coordinatore;
- d) il Vice Coordinatore;
- e) il Segretario Tesoriere.

Tutte le cariche sono elettive e gratuite e hanno una durata di 2 anni



Art. 9 Assemblea

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta dai Soci che vi partecipano aventi tutti uguale rappresentatività e peso.

È ammesso il voto per delega. Ogni socio non potrà avere più di due deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore che la convoca almeno una volta l'anno e ogni qual volta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo con maggioranza di almeno 2/3 dei componenti.

La convocazione dell'Assemblea può avvenire su richiesta scritta motivata di almeno un decimo dei soci: in tal caso il Coordinatore deve convocarla entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

La convocazione deve essere inviata mediante avviso scritto o posta elettronica, da recapitarsi almeno quindici giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta oppure mediante analogo avviso da affiggersi presso la Sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci; in seconda convocazione, che dovrà tenersi trascorse almeno 24 ore dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale.

L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) approvare il rendiconto annuale.
- b) approvare le linee programmatiche annuale delle attività predisposta dal Consiglio Direttivo;
- c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
- e) determinare le quote associative proposte dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza dei presenti con voto palese; con voto segreto per le questioni relative a persone o quando richiesto dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche allo statuto a maggioranza dei presenti con voto palese; sullo scioglimento secondo le maggioranze previste al seguente art. 15.

Art. 10 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque membri fino ad un massimo di undici, eletti dall'Assemblea. La partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo è aperta a tutti i soci che ne faranno richiesta senza però diritto di voto.

Ogni mandato ha la durata di anni due ed i membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Coordinatore, che lo presiede. La convocazione deve essere inviata mediante avviso scritto o posta elettronica, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta oppure mediante analogo avviso da affiggersi presso la Sede sociale almeno cinque giorni prima della data fissata.

(Foglio 3 di 5)

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto del termine di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Coordinatore o in caso di sua assenza dal Vice Coordinatore e, in assenza di entrambi, da un altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i consiglieri presenti.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadessero dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può nominare altri Soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove, nel biennio, decadessero oltre la metà dei consiglieri, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità il voto del Coordinatore vale doppio.

Il Consiglio Direttivo attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli demandati all'Assemblea, ed in particolare:

- convoca l'Assemblea dei Soci;
- elegge, tra i suoi membri, il Coordinatore, il Vice Coordinatore e il Segretario Tesoriere;
- dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
- predispone il rendiconto annuale preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- predispone e propone le linee programmatiche di attività da sottoporre all'Assemblea;
- propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento degli organi sociali;
- ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Coordinatore;
- delibera sulle domande di adesione e sull'esclusione da socio;
- determina la quota di ammissione.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale.

Per adempiere alle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi dell'opera di esperti o consulenti che possono partecipare alle sedute, con il consenso degli intervenuti, senza diritto di voto.

Art. 11 Coordinatore

Il Coordinatore rappresenta legalmente la Consulta nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio.

Il Coordinatore è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti espressi a scrutinio segreto.

Il Coordinatore non può rimanere in carica oltre due mandati.


Il Coordinatore può delegare in via permanente o transitoria parte dei propri compiti al Vice Coordinatore o ad altri componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo redige, su proposta del tesoriere, il rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea

Art. 12 Comitati tecnici e scientifici

Il Consiglio Direttivo può istituire Comitati scientifici e/o tecnici, permanenti o temporanei, per elaborare ricerche e proposte progettuali per la valorizzazione della cultura del dialetto. La delibera di costituzione determina gli ambiti di lavoro dei singoli comitati, i tempi di realizzazione ed eventuali rimborsi spese.

(foglio 4 di 5)



Art. 13 Patrimonio

Le risorse economiche della Consulta sono costituite da:

quote associative, contributi di sostenitori o di enti pubblici, donazioni e lasciti testamentari, beni mobili e immobili pervenuti alla Consulta a qualsiasi titolo.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Consulta, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 14 Modifiche allo Statuto

Il presente Statuto potrà essere modificato su deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo o da almeno 1/5 dei Soci. Le modifiche vengono approvate dall'Assemblea Straordinaria, validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci, e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 15 Scioglimento della Consulta

Lo scioglimento viene deliberato dall'Assemblea Straordinaria, validamente costituita con il voto favorevole della maggioranza dei 3/4 dei Soci in prima convocazione; in seconda convocazione con il voto di due terzi dei presenti.

In caso di scioglimento della Consulta, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni saranno devoluti per finalità benefiche e di utilità sociale.

Art. 18 Foro competente

Foro competente è il Foro di Parma.

Art. 19 Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e, per quanto applicabili, le vigenti disposizioni legislative in materia.

Parma, 11 luglio 2016

(foglio 5 di 5)

Mario
Teofilo Maggi
Andrea
Rug. Odd
Carlo Vittorio

Pietro
Carlo
Deo
Carlo
Carlo